


# Allegato B



## Comune di Grosseto

### **Regolamento Comunale per il servizio pubblico non di linea di cui alla Legge 15/1/1992 n.21**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA DI CUI ALLA  
LEGGE 15.1.1992 N.21

(Servizio Taxi e noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarozzetta, natante e  
veicoli a trazione animale)

- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (nuovo codice della strada);
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
- L. 15 Gennaio 1992 n° 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- L. R. 6 Settembre 1993 n° 67 (norme in materia di trasporto di persone);
- D.M. 20 aprile 1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture.
- Approvato con delibera C.C. n° 80 del 18.07.2000
- In vigore dal 6.09.2000

## **INDICE**

- Art. 1 – Definizione del servizio.
- Art. 2 – Condizioni di esercizio.
- Art. 3 – Commissione Comunale Consultiva.
- Art. 4 – Numero delle licenze.
- Art. 5 – Concorso per l’assegnazione delle licenze.
- Art. 6 – Presentazione delle domande.
- Art. 7 – Titoli preferenziali.
- Art. 8 – Assegnazione e rilascio della licenza.
- Art. 9 – Inizio del servizio.
- Art. 10 – Caratteristiche dei veicoli.
- Art. 11 – Contrassegni per autovettura.
- Art. 12 – Validità della licenza.
- Art. 13 – Trasferibilità della licenza.
- Art. 14 – Norme comportamentali dei conducente in servizio.
- Art. 15 – Divieti per conducente degli autoveicoli.
- Art. 16 – Tariffe, turni del servizio.
- Art. 17 – Zone di stazionamento per il servizio di taxi.
- Art. 18 – Servizio Taxi: comunicazione delle assenze.
- Art. 19 – Noleggio con conducente: comunicazione alla guida.
- Art. 20 – Autovettura di scorta o sostitutive.
- Art. 21 – Uso improprio dell’autovettura.
- Art. 22 – Sospensione della licenza.
- Art. 23 – Rinuncia alla licenza.
- Art. 24 – Revoca della licenza.
- Art. 25 – Decadenza della licenza.
- Art. 26 – Procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia.
- [Art. 27](#) – Sanzioni.
- [Art. 28](#) – Disposizioni generali e finali.

## **Art. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea e sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente compiuti con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale; nell'ambito del territorio del Comune di Grosseto, oltre che dalle norme di cui al D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), dalla L. n° 21 del 15.01.1992, dalla L.R. n° 67 del 6.09.1993 è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

## **Art. 2 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità di apposita licenza rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della L. 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta Legge.
2. L'esercizio della licenza conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della L. 21/92.
3. La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze contenute nel secondo comma dell'art. 8 della L. 21/92 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritto al ruolo ai sensi dell'art. 6 – 6° comma della L. 21/92.
5. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione a ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.
6. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme e tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

## **Art. 3 – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

1. Con atto della Giunta Comunale è istituita una Commissione Comunale Consultiva che potrà proporre modifiche ed integrazioni al presente Regolamento oltre che esprimere un proprio parere sul contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare, così composta:
  - a. Responsabile del Servizio Attività Produttive **o suo delegato**, in funzione di Presidente;
  - b. Comandante o suo delegato del Corpo di Polizia Municipale;
  - c. Due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti sul territorio;
  - d. Un rappresentante designato da una associazione dei consumatori.
  - e. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del **Servizio Attività**

### **Produttive.**

2. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
3. Nel caso in cui entro i termini stabiliti, taluna delle Associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti la Commissione sarà costituita dai soli componenti effettivamente designati.
4. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune; e dura in carica **cinque anni dalla nomina**.
5. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 4 – NUMERO DELLE LICENZE**

1. Il numero delle licenze operanti nel comune di Grosseto, per entrambe le categorie suddette, è determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 3 del presente Regolamento, tenuto conto del numero di abitanti e del livello di domanda sul territorio.

### **Art. 5 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente vengono assegnate, in seguito a Pubblico Concorso per titoli, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Il Bando di Concorso è indetto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento del contingente ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più licenze; è pubblicato sul B.U.R.T. e ne è data adeguata pubblicità a livello locale.

### **Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Per partecipare all'assegnazione delle licenze di taxi o del noleggio con conducente messe a Bando dovrà essere presentata domanda indirizzata al Comune di Grosseto – P.zza Duomo n° 1 – su carta legale, in busta chiusa, riportante la scritta “Bando di concorso per l'assegnazione di licenze di “N.C.C” o “taxi”.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

- Nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale;
- Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi;
- Di non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste alla Legge n° 575/65 e successive integrazioni e modificazioni;
- Di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza/autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- Di essere iscritto nel ruolo di conducenti istituito presso la C.C.I.A.A.di Grosseto ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92 e .dell'art. 3 della L.R. n° 67/93;
- Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi (solo nel caso che la richiesta riguardi la concessione per autovettura con conducente);
- Di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo o natante e la possibilità di gestire la licenza in forma singola o associata (art. 8 punto 1 – L. 21/92;
- Di avere la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco nel Comune di Grosseto presso cui i veicoli o natanti potranno sostare ed essere a

disposizione dell'utenza ai sensi dell'art. 8 punto 3 della L. 21/92;

- Nell'eventualità di non avere la disponibilità né del veicolo né dell'autorimessa, di impegnarsi pertanto a presentare la relativa documentazione di **possesso** entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione della licenza.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento valido.

#### **Art. 7 – TITOLI PREFERENZIALI**

1. In caso che siano presentate un numero di domande superiori alle disponibilità delle licenze previste dal Bando, costituirà titolo preferenziale secondo il seguente ordine:
  - l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi, per la licenza di taxi, e, per la licenza al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 8, 4° comma della L. 21/92 per il medesimo periodo;
  - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
  - Titolo di studio;
  - Titolo che attesti la conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
2. A parità di titoli, l'assegnazione della licenza verrà fatta tenendo conto della data della domanda presentata al protocollo generale del Comune.

#### **Art. 8 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA**

1. A seguito dell'espletamento delle procedure del Bando pubblico sarà redatta apposita graduatoria di merito che resterà valida 2 (due) anni. I posti di ogni singola tipologia, che nel corso del biennio si rendessero vacanti, potranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria, dopo di che potranno essere assegnati previa domanda dei soggetti interessati.

#### **Art. 9 – INIZIO DEL SERVIZIO**

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Ufficio i soggetti che risulteranno vincitori del Pubblico Concorso dovranno presentare la seguente documentazione:
  - a. autocertificazione o certificato di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S.
  - b. autocertificazione o certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
  - c. documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo da adibire a N.C.C. per autovettura;
  - d. documentazione attestante la disponibilità di una rimessa ubicata sul territorio del comune di Grosseto, presso cui il veicolo potrà sostare e essere a disposizione dell'utenza.
2. Il Direttore del Servizio Attività Produttive procederà al rilascio della licenza, sulla quale saranno riportati gli estremi del veicolo da adibire al servizio.
3. I titolari dovranno obbligatoriamente iniziare il servizio entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della licenza, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, salvo gravi e comprovati motivi di ritardo.
4. Il mancato inizio dell'attività entro il termine di 30 giorni dal rilascio della licenza, costituirà motivo di decadenza ai sensi dell'art 23 del Regolamento Comunale.
5. Sulla concessione di proroga dei termini decide il **Responsabile** del Servizio Attività Produttive competente per materia, accertata la sussistenza delle ragioni del ritardo.

## **Art. 10 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. I veicoli immatricolati dal 1.01.1992, da adibire al servizio pubblico di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti.
2. Le autovetture di piazza (taxi) devono essere di colore BIANCO, nel rispetto del fattore di luminanza e delle coordinate tricromatiche così come determinate nella tabella di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 19.11.1992 pubblicato sulla G.U. del 1.02.1992 con l'obbligo di installare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi", una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" ed il numero d'ordine attribuito oltre che essere muniti di tassametro omologato, attraverso la lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
3. E' consentita l'installazione di pubblicità luminosa e non luminosa per conto terzi, unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle condizioni riportate all'art. 57, comma 3, del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 come modificato e integrato dal D. Lgs. 20 Settembre 1999, n° 406.
4. L'ufficio Comunale competente dispone le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente; qualora il mezzo risultasse non trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Direttore del Servizio Attività Produttive, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione pena la sospensione della licenza ai sensi dell'art.20 del presente Regolamento.
5. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
6. Le autovetture adibite a noleggio con conducente, in luogo del tassametro, dovranno essere dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri dovranno essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve essere data notizia all'utente.

## **Art. 11 – CONTRASSEGNI PER AUTOVETTURA**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
  - Comune di Grosseto a caratteri neri;
  - Lo stemma del Comune (grifone argentato su fondo rosso);
  - Il numero della licenza a caratteri neri;
  - noleggio di colore rosso;.
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,0 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
  - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Grosseto" e "N.C.C.";
  - al centro lo stemma del comune (grifone argentato su fondo rosso);
  - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.

## **Art. 12 – VALIDITÀ DELLA LICENZA**

1. **La licenza d'esercizio ha validità illimitata ed è sottoposta periodicamente, e comunque entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Amministrazione**

**comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti.**

2. **Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità.**
3. Detta licenza dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti addetti al controllo della circolazione stradale e deve essere restituita al **Servizio Attività Produttive** del Comune di Grosseto in caso di sospensione temporanea, decadenza o revoca.

### **Art. 13 – TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA**

La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dall'art. 9 della L. 21/92, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

### **Art. 14 – NORME COMPORTAMENTALI DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - prestare il servizio;
  - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b. assicurare che il veicolo sia pulito esternamente ed internamente e in perfetto stato di efficienza;
  - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d. prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dal veicolo;
  - e. rispettare la disciplina tariffaria relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dall'Amministrazione Comunale;
  - f. tenere a bordo dell'autovettura tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati alla sorveglianza della circolazione stradale;
  - g. esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo la tabella con il sistema di tariffazione in vigore, il numero della licenza ed il numero telefonico dell'Ufficio Comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione;
  - h. consegnare al competente Ufficio Comunale – Settore trasporti – entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della autovettura;
  - i. comunicare entro 10 (dieci) giorni all'ufficio Comunale competente le eventuali variazioni di domicilio, di rimessa, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni identificativi dello stesso;
  - j. percorrere, per recarsi nel luogo indicato, l'itinerario più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta dell'utente ovvero quando ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
  - k. ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
  - l. accogliere gratuitamente sull'autoveicolo i cani-guida che accompagnano soggetti non vedenti;
2. Qualora dovessero ricorrere gravi motivi per rifiutare il trasporto di persone, i titolari delle licenze faranno accertare tali ragioni dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da appartenenti ad altre forze di polizia o di sanità pubblica.
3. Ogni anomalia o guasto del tassametro o del contachilometri deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio trasporti del Comune. Il servizio deve essere sospeso e potrà riprendere solo successivamente alla rimessa in pristino del contachilometri o del tassametro, compresa la bollatura ad opera degli organi competenti.

## **Art. 15 – DIVIETI PER CONDUCENTE DEGLI AUTOVEICOLI**

Ai conducenti degli autoveicoli é fatto divieto di:

- a. fumare durante il trasporto,
- b. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- c. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- d. adibire alla guida, conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- e. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal D.P.R. 16.12.1992, n° 495, art. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 16 – TARIFFE, TURNI DEL SERVIZIO**

1. Le tariffe per l'esercizio dell'attività e le condizioni di trasporto per il servizio di taxi sono stabilite con delibera della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi di produzione del servizio e devono essere esposte all'interno della vettura, in modo visibile per i passeggeri.
2. Il tassametro di cui devono essere munite le autovetture deve essere regolato in base alle tariffe suddette e piombato a cura dell'Amministrazione Comunale. Gli agenti addetti al traffico possono in qualunque momento verificarne il regolare funzionamento.
3. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi potrà essere direttamente concordata tra l'utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
4. Le tariffe sono soggette a verifica annuale e, ove ritenuto necessario, sono stabilite le modifiche tariffarie ritenute necessarie.
5. I turni di servizio degli autisti sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria. Detti accordi saranno esecutivi soltanto dopo la formale approvazione dell'ufficio competente. In difetto di tali accordi, saranno fissati con ordinanza della medesima autorità Comunale.
6. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal D.M. 20.04.1993, i titolari di licenza per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima, tenendo conto della potenza e del tipo dell'autoveicolo. Gli importi devono essere depositati entro il 31 Gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
7. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore nell'ambito degli importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

## **Art. 17 – ZONE DI STAZIONAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI**

1. La Giunta Comunale stabilisce con delibera le zone di stazionamento dei veicoli da piazza, in relazione al numero degli stessi ed alle esigenze degli utenti.
2. In ciascuna area attrezzata per la sosta è prevista l'ubicazione di un telefono atto a ricevere le chiamate relative al servizio taxi. All'utente è consentito accedere al servizio taxi anche fuori di detti luoghi di stazionamento, con richiesta "a vista".
3. In occasione di feste, manifestazioni, ecc., con apposita ordinanza possono essere fissati altrove i luoghi di stazionamento e può essere anche disposto che un certo numero di autoveicoli sia presente in qualsiasi ora in uno o più determinati luoghi.

## **Art. 18 – SERVIZIO TAXI: COMUNICAZIONE ALLA GUIDA**

1. I titolari di licenza taxi hanno l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale le

eventuali assenze dal servizio superiori ai 3 (tre) giorni consecutivi, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti da cui i titolari intendano farsi temporaneamente sostituire alla guida, in modo da rendere possibile la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla L. 21/92 e l'adozione del provvedimento previsto dal presente Regolamento.

2. Ai fini di garantire un adeguato livello di offerta dell'utenza, i turni di ferie degli esercenti il servizio di taxi devono essere comunicati al Comune con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.
3. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza in servizio di almeno 2/3 degli autoveicoli licenziati.

#### **Art. 19 – NOLEGGIO CON CONDUCENTE: COMUNICAZIONE ALLA GUIDA**

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per professione.
2. Il rapporto tra il titolare di licenza e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

#### **Art. 20 – AUTOVETTURE DI SCORTA O SOSTITUTIVE**

1. **Il Responsabile del Servizio Attività Produttive può concedere ai soggetti indicati al comma 2 una o più licenze per l'immatricolazione di autovetture di scorta, che possono essere utilizzate per il servizio di taxi in caso di autovetture temporaneamente inutilizzabili oltre 7 giorni per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio o danneggiamento.**
2. **Le licenze per i veicoli di scorta, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto, sono rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lettere b), c) d) della Legge n. 21/1992, non rientrano nell'organico comunale, non possono essere trasferite o commercializzate e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta Comunale trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.**
3. **Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi, nonché prevedere sulle portiere anteriori la dicitura "AUTO SOSTITUTIVA" e devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.**
4. **Le autovetture di scorta possono essere utilizzate per le sole cause di fermo tecnico di cui al comma 1 e per un periodo massimo di 120 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.**
5. **Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.**
6. **Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.**
7. **Il titolare che usufruisce dell'autovettura sostitutiva identificata con una lettera dell'alfabeto, deve darne comunicazione all'ufficio Comunale competente, prima dell'inizio della fruizione.**

## **Art. 21 - USO PROPRIO DELL'AUTOVETTURA**

**E'consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio" .**

## **Art. 22 – SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

1. La licenza Comunale d'esercizio può essere sospesa dal **Responsabile** del Servizio Attività Produttive per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi giorni nei seguenti casi:
  - a. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - b. violazione, per la terza volta, nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
  - c. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
  - d. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - e. prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Direttore del Servizio Attività Produttive dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

## **Art. 23 – RINUNCIA ALLA LICENZA**

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

## **Art. 24 – REVOCA DELLA LICENZA**

1. Il **Responsabile** del Servizio Attività Produttive dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
  - a. quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento;
  - c. quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 13 del presente Regolamento;
  - d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - e. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
  - f. quando il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e quanto il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di diffida;
  - g. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - h. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - i. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
2. L'ufficio Comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

## **Art. 25 – DECADENZA DELLA LICENZA**

1. Il **Responsabile** del Servizio Attività Produttive dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
  - a. Per mancato inizio dell'attività entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'effettivo rilascio della licenza, salvo motivate proroghe eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale;
  - b. per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo continuativo superiore ai 2 (due) mesi e comunque per 3 (tre) mesi nell'arco di un anno;
  - c. per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 9 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 13;
  - d. per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione o qualora trattasi di Società, per scioglimento della stessa;
  - e. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 (sessanta) giorni;
  - f. per essere incorso, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 6 (sei) mesi;
  - g. per l'effettuazione del servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati i contributi assicurativi e previdenziali;
  - h. per trasferimento della rimessa fuori del territorio comunale.
2. L'ufficio Comunale competente trasmette copia del provvedimento di decadenza all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

#### **Art. 26 – PROCEDIMENTO PER L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA**

1. I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono emanati dal **Responsabile** del Servizio Attività Produttive nella forma immediatamente eseguibile, a seguito di contestazione degli addebiti, in forma scritta, al titolare della licenza, il quale avrà la possibilità di far pervenire le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta contestazione e di richiedere audizione personale.

#### **Art. 27 – SANZIONI**

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € **13,00** a € **155,00** per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, come qui di seguito specificate, fatte salve le ulteriori sanzioni eventualmente previste dal Codice della Strada o da altre distinte fonti normative e i provvedimenti afflittivi contemplati negli articoli che precedono:
  - a. violazione delle norme comportamentali di cui all'art. 14, delle disposizioni concernenti lo svolgimento dei turni di servizio, la sosta, l'applicazione delle tariffe stabilite e degli obblighi e divieti espressamente sanciti dal presente Regolamento;
  - b. la mancata comunicazione, all'Ufficio comunale competente delle assenze dal servizio per un periodo superiore a giorni 3 (tre) e la sostituzione temporanea alla guida al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate nell'art. 10 comma 1) della L. 21/92;
  - c. il mancato rispetto degli obblighi contenuti nell'art. 11 commi 1,2,3 della L. 21/92 per quanto attiene all'inizio del servizio (da eseguire con partenza dal territorio comunale) e il divieto, per i conducenti di auto da rimessa, di attuare la sosta con stazionamento su suolo pubblico;
  - d. la mancanza del tassametro omologato, l'irregolarità della bollatura, la scarsa leggibilità dello stesso, la mancanza del contrassegno luminoso "taxi" e delle targhe di identificazione indicate dall'art. 12 comma 4 e 5 della L. 21/92; ogni anomalia o guasto del contachilometri sulle autovetture di noleggio con conducente;
  - e. ogni altra infrazione, ancorché non espressamente contemplata, che possa costituire elemento di disdoro alle norme comportamentali e deontologiche della categoria.

2. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto, a norma dell'art. 11 L.R. 6.09.1993 n° 67, alla sanzione amministrativa da **€ 129,00 a € 775,00**.
3. Qualora gli illeciti siano commessi da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza come responsabile in solido.
4. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo è punito, ai sensi dell'art. 12 L.R. 6.09.1992, n° 67, con la sanzione amministrativa da **€ 1.033,00 a € 5.165,00**.
5. Dell'avvenuto accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto è fatta comunicazione agli uffici indicati al comma 2 del suddetto articolo.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui alla legge 24.11.1991, n° 689.

#### **Art. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 15.01.1992, n° 21, della L. R. n° 67 del 6.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamenti applicabili in materia.
2. **Le licenze già rilasciate e in corso di validità per il servizio pubblico da piazza con autovetture e di noleggio da rimessa con conducente di autovettura dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno validità illimitata e non sono più soggette a rinnovo.**
3. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni, ed ordinanze del Comune che sono in contrasto e incompatibili con quelle del presente Regolamento.